

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 213/08/2011

Motivi in fatto e diritto.

Con l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2002, l'Agenzia delle Entrate - Bergamo 1 avanzava nei confronti della INTERMEDIACOM una pretesa per IVA negando la deducibilità dell'imposta dei costi relativi ad una serie di acquisti riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti, nonché per IRES ed IRAP derivanti dalla asserita indeducibilità di tali costi (con indicazione di un maggior reddito imponibile e di un maggior valore della produzione netta pari ad € 1.767.425,13).

Avverso il suddetto avviso di accertamento proponeva rituale ricorso la società citata che lamentava la carenza di motivazione e di prove dell'atto impugnato, e, nel merito, deduceva la effettività delle operazioni e delle fatture contestate e la piena regolarità anche soggettiva delle stesse, la non consapevolezza di eventuali illeciti da parte della Intermediacom, la deducibilità dei costi sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette.

Si costituiva in giudizio l'ufficio che ribadiva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

Ritiene la Commissione che il ricorso sia infondato e che debba essere respinto.

Preliminarmente, va rilevato che l'avviso di accertamento impugnato appare congruamente motivato in quanto in esso sono chiaramente indicate le ragioni della pretesa erariale venendo sottolineati sia i rapporti fattuali del provvedimento sia le argomentazioni di natura giuridica. In particolare, nella specie, l'ufficio ha anche indicato quali sono i documenti presi in considerazione (sia i diversi processi verbali di constatazione che la documentazione prodotta a seguito dell'invio dei questionari), in che cosa consistono le contestazioni, l'imponibile accertato, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, quali sono le ragioni addotte dall'ufficio e dalla guardia di Finanza a sostegno delle proprie ragioni ed il riferimento alle varie disposizioni normative e la valutazione operata dall'ufficio.

Ma il ricorso deve ritenersi infondato anche nel merito.

Con la segnalazione n. 29/2008, la Compagnia di Brescia della guardia di Finanza evidenziava l'esistenza di un articolato sistema di frode fiscale finalizzato all'evasione dell'IVA da parte di numerose aziende operanti nel campo della commercializzazione di telefoni cellulari.

L'attività illecita era stata posta in essere mediante l'interposizione fittizia di imprese italiane "filtro" in operazioni di acquisto intracomunitario.

Il meccanismo commerciale/ fiscale utilizzato dall'organizzazione per realizzare la frode aveva la funzione di simulare una compravendita di telefoni cellulari tra diversi soggetti giuridici; in realtà, l'unica transazione di fatto e di diritto posta in essere era quella che interveniva tra il soggetto di un altro Stato membro ed il soggetto nazionale destinatario finale/ intermedio o, in alcuni casi, tra il fornitore nazionale dell'impresa estera fittizia ed il destinatario finale nazionale.

Detto sistema serviva a legittimare formalmente una procedura illegale che consentiva all'organizzazione di simulare un'operazione di triangolazione comunitaria per evitare di pagare l'IVA all'importazione, di non versare il tributo sulle transazioni interne e di favorire indebite detrazioni.

Durante il controllo della Guardia di Finanza sono, pertanto, emersi i nominativi di alcune società fornitrici della Intermediacom s.r.l. che rivestivano il ruolo di cartiera, tra i quali quello della R.P. GROUP s.r.l. con sede in Brescia.

L'ufficio ha chiaramente e convincentemente evidenziato quali sono gli indici più evidenti che dimostrano che le varie imprese commerciali erano state create ad arte ed erano soggetti fittiziamente interposti all'interno della transazione economica.

Tra questi, vi sono: la antieconomicità delle operazioni commerciali svolte (il fittizio interposto acquista nel paese UE beni ad un determinato costo, IVA esclusa, e li rivende al reale acquirente italiano ad un prezzo che, IVA inclusa, è superiore all'acquisto nell'ordine dal 2% al 4% percentuale costituente il compenso dell'impresa fittizia interposta); l'assenza o inidoneità di mezzi materiali e finanziari autonomi da parte del fittizio interposto; il fatto che gli intestatari delle imprese fittiziamente interposte sono in genere persone nullatenenti e pregiudicate; l'omesso versamento IVA e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali; la mancanza assoluta di garanzie sulle ingenti somme di denaro anticipate.

Nel caso di specie, le società cartiere che hanno emesso fatture nei confronti della Intermediacom s.r.l., le cui cessioni sono da considerarsi soggettivamente inesistenti, sono sei.

Come brevemente si vedrà tutte possiedono le caratteristiche sopra indicate il che fa ritenere, tra l'altro, la piena consapevolezza della società ricorrente dello strumento fraudolento posto in essere la quale non può essere incorsa in uno sfortunato ed occasionale incidente nei rapporti con una di queste società ma ha avuto sempre rapporti stabili con società da ritenersi pacificamente cartiere.

In relazione ai rapporti con la società Service di Pivetta (18 fatture per un ammontare complessivo di € 1.409.782), si evidenzia che le varie fatture fanno riferimento ad acquisti di ricariche telefoniche; nelle stesse viene evidenziato che il pagamento deve essere effettuato alla consegna dalla merce. Non trattandosi di fatture accompagnatone, vi è l'obbligo da parte dell'acquirente della conservazione dei documenti di trasporto che non sono stati, però, consegnati.

Ma l'evidente fittizietà delle transazioni in oggetto è dimostrato dal fatto (oltre che dagli altri elementi indicati nell'atto impugnato) che i pagamenti sono sempre avvenuti in contanti per somme che andavano dai 63.000 Euro a 255.000 Euro in aperta violazione, tra l'altro, delle vigenti norme amministrative riguardanti l'utilizzo di somme contanti, circostanza da ritenersi assurda e sintomatica dell'illiceità delle singole operazioni commerciali.

In relazione ai rapporti con la società R.P. GROUP s.r.l., detto che il documento richiamato nell'avviso di accertamento risulta correttamente prodotto (vedi le precise deduzioni dell'ufficio sul punto a pag. 8), si sottolinea che l'antieconomicità delle operazioni, sopra segnalata, era del tutto evidente alla ricorrente che opera da anni nel settore e che è ben consapevole che il sistema sopra delineato permette di falsare la libera concorrenza a danno di operatori onesti consentendo di acquistare merce destinata alla rivendita ad un prezzo sicuramente inferiore al suo valore sui mercati nazionali attingendo direttamente al mercato estero, operando attraverso la cartiera che le permette di avvantaggiarsi di un prezzo di acquisto più basso e di un'IVA detraibile da contrapporre in compensazione all'IVA a credito sulle cessioni.

Le considerazioni svolte dalla Guardia di Finanza e dall'ufficio circa tale società, alle quali ci si riporta, consentono di ritenere provata la fittizietà di tale società appositamente nata

il 30.4.2002 e cessata il 26.3.2003 (da quel momento l'amministratore Pi. Ro. opererà con Ma. Fr., titolare della Napstore di Ma. Fr., anch'essa coinvolta nel traffico illecito) la cui funzione era quella di fraporsi quale soggetto nazionale nelle transazioni commerciali di clienti nazionali con operatori esteri per fruire dell'IVA in detrazione, ottenuta trattandosi di acquisti nazionali.

Tant'è vero che la consegna della merce avveniva a cura del fornitore estero senza indicazione del luogo di destinazione, sintomo del fatto che non vi era alcun intervento concreto della R.P. GROUP. (si veda anche l'attività accertatrice dell'ufficio, divenuta definitiva, con la cartella esattoriale emessa).

Per quanto riguarda la Discovery, si evidenzia che trattasi di società che non presenta dichiarazione dei redditi e non effettua alcun versamento nel 2002, amministrata da un soggetto somalo che ricopre tale carica in altre nove società aventi le stesse caratteristiche, che è sottoposta a varie indagini della Guardia di Finanza.

Le stesse caratteristiche ha anche la LUNA Electronic s.r.l., amministrata dallo stesso soggetto somalo e che fa parte del circuito commerciale della R.P. GROUP s.r.l..

Anche la Euro Impex s.r.l. è stata sottoposta a numerose verifiche da parte della guardia di Finanza e risulta avere emesso fatture di vendita false nel 2002 per € 675.020.

La ricorrente ha annotato una fattura di acquisto per € 23.528,68 con tale società; si tratta di una fattura immediata che dovrebbe essere accompagnata dal documento di trasporto ma in realtà il legale rappresentante della ricorrente ha affermato di non essere in possesso di alcuna bolla di accompagnamento.

Quanto alla Ruina Group s.r.l. risulta che ha lo stesso rappresentante legale della R.P. GROUP s.r.l. (con le considerazioni conseguenti), che non presenta dal 2002 le dichiarazioni dei redditi ed IVA, che è stata sottoposta ad accertamenti da parte degli uffici competenti. Tra l'altro è emerso che gli acquisti in contestazione che riguardano la ricorrente, sono sempre regolati nello stesso giorno con bonifici o assegni circolari e che la fattura n. 25 è stata emessa in data 24.1.2002 ed è stata regolata anticipatamente in data 23.1.2002.

Riportandoci, per il resto, alle coerenti e convincenti osservazioni e considerazioni operate dall'ufficio, si rileva, quanto alla indeducibilità dei costi che in tema di IVA è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino realmente sostenuti, non essendo la provenienza della merce da soggetto diverso da quello figurante nelle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'IVA: da un lato, infatti la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota, e, dall'altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura richiedendosi, altresì, l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'IVA corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (cfr. Cass sez. 5, n. 735 del 19.1.2010).

Né, come detto, può essere invocata la buona fede della società ricorrente che risulta essere stata perfettamente a conoscenza delle operazioni illecite, sempre poste in essere con società aventi le citate caratteristiche.

Va, inoltre, ritenuto che, in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente

inesistenti il committente/cessionario, in applicazione del principio della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere di provare di non avere avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazioni soggettivamente inesistenti e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode (cfr. Cass. sez. 5, n. 17377 del 24.7.2009).

Come detto, la società ricorrente non solo non ha fornito la prova della consapevolezza e dei costi effettivamente sostenuti, ma risulta essere stata pienamente consapevole dell'attività illecita posta in essere.

La soccombenza comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - ottava sezione, visto l'art. 36 D.Lgs. 31.12.92 n. 546,

RESPINGE

il ricorso n.953/10 presentato da INTERMEDIACOM s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. R0A030600953 2009 relativo all'anno 2002.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.500,00.